REGOLAMENTO

IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (c.d. WHISTLEBLOWER)

Articolo 1
(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento di intende per:

a) “art. 54-bis”, l'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1 comma 51 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, così come modificato dall'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179;
b) “Autorità” o “AdSP” l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
c) “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” o “RPCT”, il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
d) “segnalazione”, la segnalazione di illecito di cui l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1 comma 51 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, così come modificato dall'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179
e) “misure discriminatorie”, tutte le misure individuate all'art. 54-bis, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della segnalazione di reati o irregolarita' di cui allo stesso comma 1, aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell'art. 54-bis.

Articolo 2
(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione, invio e gestione delle segnalazioni ex art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 179/2017, attraverso un iter procedurale per l’avvio e la conclusione del procedimento, al fine di assicurare la massima tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.

Articolo 3
(Modalità di invio delle segnalazioni)

Il soggetto che intende segnalare situazioni di illecito di cui è venuto a conoscenza nell'amministrazione in ragione del proprio rapporto di lavoro, può procedere nel modo seguente:

1) compilare l’apposito modulo allegato al presente documento e reso disponibile alla sezione di “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione”;
2) inviare il suddetto modulo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’AdSP tramite:
   - la casella di posta elettronica dedicata alla raccolta delle segnalazioni **RPCT@portsofgenoa.com** la cui gestione, trattazione e monitoraggio è ad esclusivo uso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’AdSP;
   - posta ordinaria/raccomandata o interna alla c.a. del RPCT dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Via della Mercanzia 2 – Genova –
     (al fine di garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "All'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - **riservata/personale, non aprire**").

Altresì, il soggetto segnalante può rilasciare idonea dichiarazione a voce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale, ricevute le informazioni orali, provvederà a far sottoscrivere al segnalante un resoconto sintetico dei fatti, che contenga gli elementi minimi essenziali per l’individuazione dell’illecito.
La segnalazione al RPCT potrà comunque avvenire utilizzando una dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo predisposto purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 54 bis è sempre consentito al segnalante, in alternativa o in aggiunta alle modalità anzidette, inoltrare la propria segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite l'applicativo "Whistleblowing" ovvero denunciare le condotte illecite all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Articolo 4
(Contenuto della segnalazione)

La segnalazione oggetto di illecito, deve essere il più possibile circostanziata e deve offrire il maggior numero di elementi utili al fine di consentire ai soggetti preposti di effettuare le dovute verifiche.
A tale scopo la segnalazione deve preferibilmente contenere:

- le generalità del soggetto segnalante;
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Articolo 5
(Modalità di archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni)

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, la gestione della segnalazione è svolta mediante un canale di protocollazione riservato e specificamente dedicato, che consente la tutela di riservatezza riconosciuta dalla legge.
La conservazione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione è assicurata tramite la conservazione della documentazione prodotta in un sistema di archiviazione documentale al quale è attribuito un numero di protocollazione RISERVATO la cui gestione è ad uso esclusivo del RPCT.

Articolo 6
(Procedura di gestione delle segnalazioni)

A seguito della ricezione di una segnalazione, in uno dei modi precedentemente illustrati, il RPCT per lo svolgimento dell'attività istruttoria, procede nel modo seguente:

1. prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria e se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad altri eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele di riservatezza.
2. Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere:
   a) in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione;
   b) in caso contrario, se la ritiene non manifestamente infondata, invia la segnalazione al Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori ed, eventualmente in relazione alla natura della violazione, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC per i profili di competenza, al Dipartimento della Funzione pubblica per i casi di discriminazione.

   Il RPCT provvede alla verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, neutralità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

   La valutazione/verifica dei fatti oggetto della segnalazione da parte del RPCT dovrà concludersi entro un tempo massimo di 30 giorni.

   Per l'invio della segnalazione al Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, il RPCT avrà cura

di inoltrare solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. La trasmissione dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

3. Il RPCT comunica al Dirigente della struttura oggetto di segnalazione di rappresentare le proprie osservazioni, corredate dalla relativa documentazione, in un termine massimo di 30 giorni.
4. Ricevuta la relazione del Dirigente di cui sopra, il RPCT, se ne sussistono le condizioni, può decidere di archiviare la segnalazione ovvero può procedere:
    1) richiedendo ulteriori informazioni ai fini di un completo accertamento dei fatti;
    2) proponendo l'adozione di atti e/o provvedimenti al Presidente e al Segretario Generale per il pieno ripristino della legalità.
5. A conclusione dell'intero procedimento il RPCT informa dell'esito il soggetto segnalante.

Articolo 7
(Attività del RPCT)

Il RPCT riferisce, su base quadrimestrale, ai vertici sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Articolo 8
(Segnalazioni anonime)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale nella persona del suo RPCT, può prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali anche distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente Regolamento.

Articolo 9
(Tutele del segnalante e del segnalato)

In ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, è assicurata la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. Segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
- nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.
Non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza.
In conformità con la normativa vigente, sono adottate le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione (Segnalato) fatta salva ogni ulteriore forma

di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.
Fatte salve le comunicazioni che per legge o disposizioni normative devono essere effettuate, il personale collaboratore del RPCT incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni e i dipendenti, i collaboratori e i consulenti dell'Amministrazione nonché tutti coloro che sono coinvolti nel processo di gestione della denuncia, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza in merito alla segnalazione e alle informazioni attinenti alla stessa.
Anche a tutti coloro che per ragioni di servizio abbiano in qualunque modo, appreso notizie concernenti la segnalazione, è fatto divieto di comunicare l'identità del segnalatore e di divulgare dati idonei a rivelare la stessa.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

La procedura individuata nel presente Regolamento potrà essere sottoposta ad eventuale revisione qualora necessario, nonché nel momento in cui verrà adottato un idoneo sistema informatizzato per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite di cui all'art. 1 comma 51 Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Allegato 1: MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE (C.D. WHISTLEBLOWING)

ALLEGATO 1)

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE

(*C.D. WHISTLEBLOWING*)

Nome e cognome del segnalante	
Codice Fiscale	
Qualifica o posizione professionale attuale	
Incarico o ruolo di servizio attuale	
Struttura organizzativa e sede di servizio attuale	
Qualifica o posizione professionale all'epoca del fatto segnalato	
Incarico o ruolo di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Struttura organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Telefono	
E-mail	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Ente/Struttura nella quale si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	☐ **UFFICIO** (indicare denominazione ed indirizzo) _____ ☐ **all'esterno dell' UFFICIO** (indicare luogo ed indirizzo) _____

Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Soggetto o soggetti che hanno commesso il fatto (nome – cognome – qualifica)	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (nome – cognome – qualifica)	
Eventuali soggetti e/o aziende private coinvolte	
Modalità in cui è venuto a conoscenza del fatto	
Elenco eventuali documenti allegati a sostegno della Segnalazione	

Indicare se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti **(se SI: quali soggetti – data – esito)** **(se NO: indicare i motivi)**	
In caso di fatti penalmente rilevanti **indicare se è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria** **(si/no – data)**	

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo, data Firma

_____ _____